

NEWSLETTER N. 15 - EPIDEMIA COVID-19

CONTABILITA' E BILANCIO – D.L. N. 23 DELL'08.04.2020 "DECRETO LIQUIDITA'"

Gentile Cliente,

proseguiamo nella pubblicazione delle nostre Newsletter di presidio degli interventi governativi per sostenere le imprese ed i lavoratori in questa situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e, con la presente, vi inviamo una scheda di sintesi su alcune misure previste dal "Decreto Liquidità" in ambito contabile e di bilancio.

In particolare, ci riferiamo agli articoli 6, 7 e 8 del Decreto che hanno introdotto disposizioni temporanee in materia di:

- riduzione del capitale per perdite (art. 6),
- presupposto della continuità aziendale in sede di redazione del bilancio (art. 7),
- postergazione dei finanziamenti alle società da parte dei soci (art. 8).

NORMA	EFFETTI
<p>Articolo 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)</p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.</p>	<p>Dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 e per gli esercizi che si chiudono in questo periodo è sospesa l'applicazione delle norme sulla tutela del patrimonio sociale (obbligo di ripianamento perdite) e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale.</p> <p>La <i>ratio</i> sottostante la sospensione è quella di evitare che le perdite conseguenti l'epidemia portino all'interruzione della continuità aziendale di imprese che, senza la crisi <i>Covid</i>, sarebbero state pienamente performanti.</p> <p>E' stato quindi previsto che la perdita del capitale, che si può determinare per effetto dell'epidemia, <u>non comporti l'obbligo</u> per gli amministratori delle società di scegliere (in mancanza di apporti dei soci a copertura delle perdite) tra l'immediata messa in liquidazione delle società e il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa del patrimonio sociale.</p> <p>La sospensione non si applica agli esercizi che si sono chiusi prima del 9 aprile ed a quelli che si chiuderanno dopo il 31 dicembre 2020. La stessa, quindi, non varrà, per i bilanci relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019 o, ad esempio, al 31 marzo 2020.</p> <p>Con riferimento al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, quindi, se lo stesso si chiude con una perdita</p>

NORMA	EFFETTI
	<p>superiore al terzo del capitale, permane l’obbligo di convocare senza indugio l’assemblea perché assuma le dovute decisioni. In caso di riduzione del capitale al di sotto del limite di legge, gli amministratori dovranno limitarsi ad una gestione conservativa del patrimonio.</p> <p>D’altra parte, invece, con riferimento al Bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2020, se lo stesso si chiude con una perdita superiore al terzo del capitale, permane l’obbligo di convocare l’assemblea: ai sensi del Decreto Liquidità, però, non si sarà obbligati ad adottare alcun provvedimento di riduzione del capitale o di ricapitalizzazione e gli amministratori potranno continuare nella loro gestione, in continuità aziendale, <u>fatte salve le problematiche di tipo finanziario</u>.</p> <p>Quanto ai bilanci che scadono fino a fine marzo, una interpretazione letterale della norma porta ad escludere dal suo ambito operativo quelli chiusi dall’1.1 al 31.03 sia del 2020 che del 2021, di fatto determinando la disapplicazione della norma “agevolativa” per le società interessate.</p> <p>Tuttavia, la ratio della norma imporrebbe per i bilanci che chiuderanno dall’1.1 al 31.03 del 2021 una diversa lettura che si aspetta sarà recepita in sede di conversione del Decreto, rimediando ad una difformità di trattamento che altrimenti non troverebbe giustificazione.</p>
<p><u>Articolo 7 (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)</u></p> <p>1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.</p>	<p>I Bilanci 2019, non ancora approvati al 23 febbraio 2020, e i bilanci 2020 potranno essere approvati nella prospettiva della continuità aziendale sussistente ante crisi da Coronavirus.</p> <p>Le imprese che prima della crisi erano sane e che potrebbero avere problemi di <i>continuità</i> per effetto della crisi, possono verificare questo presupposto nella redazione del loro bilancio 2019 e 2020, senza considerare gli effetti della crisi stessa.</p> <p>La disposizione non può essere applicata da parte delle imprese che, prima e indipendentemente dalla crisi, non erano in situazione di continuità.</p> <p>In sostanza, si tratterà di stabilire se un’impresa era in continuità prima della crisi, ovvero alla data del 23 febbraio 2020 e, in quel caso, il presupposto si intenderà verificato sia per il bilancio 2019 sia per quello 2020.</p>

NORMA	EFFETTI
	<p>I bilanci 2019, ad oggi non ancora redatti, dovranno, quindi, dare informativa dettagliata in tema di continuità aziendale anche per preconstituire le condizioni per applicarla ai bilanci 2020 e ciò, eventualmente, anche nel verbale di assemblea di approvazione del bilancio.</p> <p>Chi si avvale del maggior termine di 180 giorni, dovrebbe essere in possesso di maggiori informazioni e, quindi, dovrà più diffusamente commentare in nota il presupposto della continuità. Stessa considerazione vale per le società con esercizio “a cavallo” (bilanci post 23 febbraio 2020) come quelle che, ad esempio, chiudono l’esercizio il 30 giugno.</p>
<p><u>Articolo 8 (Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)</u></p> <p>1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile.</p>	<p>Dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, ai finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento, non si applicano le norme che ne prevedono la c.d. postergazione.</p> <p>Al fine di incentivare i canali di autofinanziamento dell’impresa, i finanziamenti dei soci effettuati entro il 31 dicembre 2020 non potranno essere equiparati ai conferimenti nel capitale sociale e, pertanto, il loro rimborso non dovrà essere posticipato rispetto al pagamento di fornitori e altri creditori chirografari. Allo stesso modo, se il rimborso viene effettuato nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, lo stesso non dovrà essere restituito.</p> <p>In sintesi, ricordiamo come la postergazione dei finanziamenti-soci (disposta in materia di Srl ed estesa dalla giurisprudenza alle Spa a ristretta base sociale) consista nel loro rimborso posticipato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori: ciò è previsto quando i finanziamenti siano stati concessi, sotto qualsiasi forma, in un momento in cui risulti un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento di capitale piuttosto che un finanziamento soci.</p> <p>Come spiegato nella Relazione illustrativa che accompagna il Decreto Liquidità, l’applicazione di questa normativa viene sospesa in quanto la sua <i>ratio</i> (che è quella di sanzionare indirettamente il fenomeno della cosiddetta sottocapitalizzazione), è incompatibile con “l’esigenza di incentivare i canali</p>

NORMA	EFFETTI
	<i>necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese”, nell’emergenza da epidemia che “necessita invece di un maggior coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento”.</i>

* * *

AGFM